



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEZIONE IV

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente del T.A.R. Lazio, n. 319 in data 13 ottobre 2025, con il quale si è provveduto alla ripartizione delle materie tra le Sezioni esterne del Tribunale, a decorrere dal 1° gennaio 2026;

Vista la Delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 18 gennaio 2013 (recante *“Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l’efficientamento della Giustizia Amministrativa”*) così come successivamente modificata nella seduta del C.P.G.A. del 12 settembre 2014;

Visto, in particolare l’art. 2 della suindicata Delibera (recante *“ripartizione delle materie fra le sezioni e assegnazione degli affari ai magistrati”*), in base al quale *“All’inizio di ciascun anno il Presidente del Consiglio di Stato .., i Presidenti di Tribunale amministrativo regionale .., i Presidenti delle sezioni esterne del T.a.r. Lazio, sede di Roma .., effettuano la ripartizione delle materie fra le sezioni secondo criteri di omogeneità e connessione, nonché armonizzando, sul piano qualitativo e quantitativo, il carico di lavoro complessivamente attribuito alle diverse sezioni”*;

Tenuto conto, al fine di assicurare un equilibrato riparto delle materie tra le Sezioni interne della Sezione Quarta, del carico complessivo dei ricorsi pendenti e di quelli dalle stesse introitati;

Visto il Codice del Processo Amministrativo;

Dato atto che, secondo quanto stabilito nel sopra citato decreto presidenziale, la redistribuzione delle materie tra le Sezioni è preordinata a garantire una maggiore celerità nella decisione delle controversie e ad evitare rinvii resisi necessari per la pendenza, in altra Sezione, di ricorsi presupposti, con conseguente trasferimento anche dei ricorsi pendenti presso la Sezione in precedenza competente, con esclusione delle sole controversie per le quali sia stata fissata la data della udienza (pubblica, ovvero camerale nel caso in cui si tratti di controversie di cui agli artt. 112-118 c.p.a.) di trattazione;

Sentiti i Presidenti delle Sezioni interne;

DECRETA

ART. 1

Per l'anno 2026, i ricorsi assegnati alla Sezione Quarta esterna del T.A.R. del Lazio, secondo quanto indicato nel sopra citato decreto del Presidente del T.A.R. Lazio, n. 319 del 2025, sono così ripartiti tra le Sezioni interne:

SEZIONE QUARTA

Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:

- ANAS S.p.A.;
- Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCom);
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- Comitato interministeriale per il Made in Italy nel Mondo (CIMIM);
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, limitatamente alle controversie riguardanti le concessioni autostradali;
- Ricorsi in materia di concessioni autostradali;
- Guardia di Finanza;
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy (con esclusione dei ricorsi in materia di televisione e radio)
- Ministero dell'Interno, limitatamente alle controversie concernenti le misure di accoglienza in favore dei richiedenti protezione internazionale.

SEZIONE QUARTA BIS

Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:

- Poste Italiane S.p.A.;
- RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A.;
- Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL);
- Dipartimenti e uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi compresi quelli retti da Ministri senza portafoglio, ad esclusione del Dipartimento della Funzione Pubblica;

- Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB);
- Ministero dell'Istruzione e del Merito, limitatamente ai ricorsi in materia di "sostegno", con esclusione dei ricorsi proposti avverso il contegno omissivo dell'Amministrazione;
- Ministero dell'Università e della Ricerca, limitatamente ai corsi di specializzazione per le attività di "sostegno", con esclusione dei ricorsi proposti avverso il contegno omissivo dell'Amministrazione.

SEZIONE QUARTA TER

Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:

- Agenzia per la rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN);
- Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy (limitatamente ai ricorsi in materia di televisione e radio);
- Roma Capitale, limitatamente ai ricorsi riguardanti le procedure di condono edilizio;
- Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA);
- Agenzia delle Dogane e Monopoli.

SEZIONE QUARTA QUATER

A) Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:

- Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
- Ministero dell'Istruzione e del Merito, limitatamente ai ricorsi riguardanti i dirigenti scolastici;
- Ricorsi in materia di "quote latte".

ART. 2

1. Laddove, nel corso dell'anno, venga ravvisata la necessità di modificare la ripartizione delle materie, come sopra assegnate alle Sezioni, si provvederà con apposito provvedimento.
2. È, comunque, possibile derogare alla ripartizione di cui all'art. 1, per il caso di riunione di ricorsi tra loro connessi o in presenza di significativi elementi di connessione fra affari rientranti in materie assegnate a Sezioni diverse.

ART. 3

3. Per le materie preventivamente non individuate, l'assegnazione è effettuata con riferimento alla ripartizione delle materie già indicate secondo il principio dell'affinità, per quanto possibile.
4. I ricorsi proposti avverso più atti, la cui cognizione appartenga a Sezioni diverse, sono assegnati alla Sezione competente a decidere sull'atto che assume carattere pregiudiziale o, altrimenti, prevalente sulla controversia.
5. I ricorsi per revocazione ed opposizione di terzo sono assegnati alla Sezione che ha pronunciato la sentenza di cui trattasi.
6. I ricorsi per ottemperanza sono assegnati alla Sezione interna che ha pronunciato la sentenza per la quale è chiesta l'ottemperanza.
7. Rimane salvo, in caso di conversione del rito, il riparto delle competenze tra le Sezioni, di cui all'articolo 1.

ART. 4

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2026 e viene trasmesso, per gli adempimenti di competenza, ai Presidenti delle Sezioni interne.

Roma, 20 ottobre 2025

IL PRESIDENTE